

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

## ***CIRCOLARE SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2020***

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 (S.O. n. 45/L), la L. 160/2019, la c.d. Legge di Bilancio per il 2020, di cui si offre un quadro sinottico delle principali novità di interesse.

Articolo 1, comma 8	<p><b>Sgravio contributivo per apprendistato giovanile</b></p> <p>Viene previsto per l'anno 2020, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, uno sgravio contributivo integrale, per i contratti stipulati nel 2020, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a 9.</p> <p>Lo sgravio contributivo si riferisce alla contribuzione prevista dall'articolo 1, comma 773, quinto periodo, L. 296/2006. Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, restando fermo il livello del 10% di aliquota per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.</p>
Articolo 1, comma 9	<p><b>Estensione al 2022 della riduzione di premi e contributi Inail</b></p> <p>Viene estesa al 2022 la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto sia per gli anni 2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi. Le riduzioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Mef, su proposta dell'Inail, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto.</p>
Articolo 1, comma 70	<p><b>Detrazione risparmio energetico e sconto in fattura</b></p> <p>Viene riscritto il comma 3.1 dell'articolo 14, D.L. 63/2013, stabilendo che lo sconto in fattura, in sostituzione del credito di imposta, a partire dal 1° gennaio 2020, è fruibile per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al D.M. 26 giugno 2015, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.</p> <p>Per ristrutturazione importante di primo livello si intende l'intervento che, oltre a interessare l'involucro edilizio con incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda, comprende anche la ristrutturazione dell'impianto termico per climatizzazione invernale e/o estiva, asservito all'intero requisito.</p> <p>In particolare, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.</p> <p>Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da</p>

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	parte di questi ultimi. È esclusa la possibilità di cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.
Articolo 1, commi 113-117	<p><b>Rinnovo veicoli società di trasporto</b></p> <p>Vengono stanziati ulteriori 3 milioni di euro per il 2020 per il rinnovo, previa rottamazione, del parco veicolare delle imprese di autotrasporto attive sul territorio italiano iscritte al Registro Elettronico Nazionale.</p> <p>I contributi sono destinati a finanziare gli investimenti avviati a decorrere dal 1° gennaio 2020 fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione (inclusa la locazione finanziaria) di nuovi autoveicoli per il trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI.</p> <p>Il contributo varia, in ragione della tipologia di veicolo, da un minimo di 4.000 a un massimo di 40.000 euro per ciascun veicolo.</p> <p>Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Mef entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge (1° gennaio 2020), la disciplina delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle stesse, l'entità del contributo massimo riconoscibile e le relative modalità di erogazione.</p>
Articolo 1, comma 175, lettera a)	<p><b>Proroga detrazione risparmio energetico</b></p> <p>Viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione Irpef e Ires, nella misura del 65%, per le spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).</p> <p>Viene prorogata anche la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.</p> <p>Vengono abrogate anche le seguenti previsioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- riduzione della detrazione al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;</li><li>- esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente;</li><li>- detrazione nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.</li></ul>

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	Viene, inoltre, prorogata per l'anno 2020 la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Articolo 1, comma 175, lettera b)	<b>Proroga ristrutturazioni edilizie e bonus mobili</b> Viene prorogata al 31 dicembre 2020 la detrazione al 50%, nel limite di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, Tuir. Viene, inoltre, prorogata al 2020 la detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Articolo 1, commi 177-180	<b>Sport bonus</b> Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi 621-626, L. 145/2018. Viene previsto che per i titolari di reddito d'impresa, il credito è utilizzabile in 3 quote annuali di pari importo ed è fruibile tramite compensazione ex D.Lgs. 241/1997 e non rileva ai fini Irpef e Irap. Il limite complessivo di spesa è stabilito in 13,2 milioni di euro. Viene estesa alle associazioni sportive dilettantistiche e agli enti di promozione sportiva la possibilità di fruire degli interventi in favore delle società dilettantistiche previsti dall'articolo 13, comma 5, D.L. 87/2018. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.C.M. 30 aprile 2019, con cui sono previste le cause di revoca e le procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito.
Articolo 1, commi 184-197	<b>Credito di imposta investimento beni strumentali nuovi</b> Viene introdotto, in sostituzione del c.d. superammortamento e iperammortamento, un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Il nuovo credito d'imposta è inquadrabile nel progetto di revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0". <i>SEGUIRA' CIRCOLARE DI SPIEGAZIONE NEI PROSSIMI GIORNI.</i>
Articolo 1, commi 198-209	<b>Nuovo credito R&amp;S</b> Con decorrenza 2020, viene introdotto, in sostituzione del precedente credito di cui all'articolo 3, D.L. 145/2015, il nuovo credito d'imposta per investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. <i>SEGUIRA' CIRCOLARE DI SPIEGAZIONE NEI PROSSIMI GIORNI.</i>

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

<p>Articolo 1, commi 219- 224</p>	<p><b>Bonus facciate</b> Viene introdotta una detrazione dall'imposta lorda in misura pari al 90% per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) o B (parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A) ai sensi del D.M. 1444/1968. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata, non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti previsti dal: - decreto Mise 26 giugno 2015 e - decreto Mise 26 gennaio 2010. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Sono previsti obblighi di comunicazione all'ENEA, sulla base di istruzioni specifiche che verranno elaborate dall'ente.</p>
<p>Articolo 1, commi 226- 229</p>	<p><b>Nuova Sabatini – Investimenti Sud - Investimenti ecosostenibili</b> La c.d. Nuova Sabatini viene rifinanziata nelle seguenti misure: - 105 milioni di euro per l'anno 2020; - 97 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 e - 47 milioni di euro per l'anno 2025. Una quota, pari al 30% delle risorse stanziata alla concessione dei contributi statali "maggiorati" del 30% per gli investimenti Industria 4.0. Inoltre, al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nelle Mezzogiorno, la maggiorazione del contributo statale è elevata al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti "Industria 4.0" nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel limite complessivo di 60 milioni, a valere sulle risorse stanziata. Una quota pari al 25% è destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni, i contributi statali sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul</p>

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	finanziamento a un tasso annuo del 3,575%. Ai fini dell'ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili ai requisiti di ecosostenibilità sono certificati dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.
Articolo 1, comma 287	<b>Reintroduzione Ace</b> Viene, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, reintrodotta l'agevolazione c.d. Ace (aiuto alla crescita economica), prevedendo l'applicazione dell'aliquota del 1,3%. Con la reintroduzione dell'Ace viene abrogata la c.d. Mini Ires di fatto mai entrata in vigore.
Articolo 1, commi 288-290	<b>Incentivi all'utilizzo dei pagamenti elettronici</b> Con il fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, viene previsto per le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che effettuano abitualmente - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - acquisti con tali strumenti hanno diritto a un rimborso in denaro. Condizioni e criteri saranno individuati con un decreto Mef da emanarsi entro il 30 aprile 2020 A tal fine sono stanziati, per gli anni 2021 e 2022 3 miliardi di euro.
Articolo 1, comma 340	<b>Bonus bebé</b> Viene rifinanziato l'assegno di natalità (il c.d. bonus bebè), per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. L'importo dell'assegno annuo (che diviene ad accesso universale e non selettivo) viene così modulato: a) 1.920 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui; b) 1.440 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro; c) 960 euro se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro; d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20%.
Articolo 1, comma 361	<b>Detrazione per spese veterinarie: innalzamento del limite</b> Per effetto della modifica apportata all'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), Tuir, viene innalzato a 500 euro il limite massimo (limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro), ai

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	fini della detrazione dall'imposta lorda, pari al 19%, delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
Articolo 1, commi 446-448	<b>Abolizione del superticket</b> Si prevede l'abolizione, a decorrere dal 01.01.2020, della quota di compartecipazione al costo in misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (c.d. superticket).
Articolo 1, comma 476	<b>Pensionamento "opzione donna"</b> Viene modificato l'articolo 16, comma 1, D.L. 4/2019, prevedendo che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo è riconosciuto alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019 (anziché 31 dicembre 2018) un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).
Articolo 1, commi 559-580	<b>Campione d'Italia: Imposta locale sul consumo/modiche in tema di IVA, agevolazione irpef irap ires, credito d'imposta investimenti.</b> <i>SEGUIRA' CIRCOLARE SPECIFICA NEI PROSSIMI GIORNI.</i>
Articolo 1, commi 632 e 633	<b>Fringe benefit auto aziendali</b> Viene modificata la disciplina relativa al fringe benefit legato alle auto aziendali, tuttavia, le regole vigenti fino al 31 dicembre 2019, continuano ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020. La modifica riguarda l'articolo 51, comma 4, lettera a), Tuir, prevedendo che, con riferimento ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, autocaravan (autoveicoli ex lettere a), c) ed m) dell'articolo 54, comma 1, D.Lgs. 285/1992), motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione, che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. Per il calcolo del costo chilometrico di esercizio, viene confermata la corrispondenza con quello desumibile dalle tabelle nazionali che l'Aci deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Mef, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo. La percentuale è elevata per 3 differenti insiemi di autoveicoli con valori di emissione superiori a 60 grammi per chilometro: - 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro; -40% per il 2020 e 50% per il 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro;



STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	- 50% per il 2020 e 60% per il 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro.
Articolo 1, commi 634-652	<b>Plastic tax e adeguamento tecnologico produttori materie plastiche</b> È istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI). <i>SEGUIRA' CIRCOLARE SPECIFICA NEI PROSSIMI GIORNI.</i>
Articolo 1, commi 661-676	<b>Sugar tax</b> Viene istituita un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche indicate come "bevande edulcorate". <i>SEGUIRA' CIRCOLARE SPECIFICA NEI PROSSIMI GIORNI.</i>
Articolo 1, comma 678	<b>Digital tax</b> Vengono apportate alcune modifiche alla struttura dell'imposta come introdotta con la L. 145/2018. <i>SEGUIRA' CIRCOLARE A PARTE NEI PROSSIMI GIORNI.</i>
Articolo 1, commi 679 e 680	<b>Tracciabilità detrazioni</b> A decorrere dal 2020, la fruizione della detrazione del 19% prevista dall'articolo 15, Tuir e da altre disposizioni normative, spetta solo in caso di pagamento della spesa con strumenti tracciabili, intendendo come tali: - versamenti bancari o postali; - carte di debito, di credito e prepagate; - assegni bancari e circolari. Resta valido il pagamento in contanti per: - medicinali e dispositivi medici e - prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn.
Articolo 1, comma 690	<b>Estromissione beni immobili imprese individuali</b> Viene riproposta l'estromissione agevolata, posta in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020, con versamento di un'imposta sostitutiva dell'8%, dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019. A tal fine, la base imponibile è data dalla differenza tra il valore normale dei beni e il valore fiscalmente riconosciuto, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti. Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.
Articolo 1, commi 691 e 692	<b>Regime forfettario</b> Viene abrogato il regime super forfettario di cui all'articolo 1, commi 17-22, L. 145/2018, previsto per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che conseguono ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro. Viene modificato il regime forfettario previsto in caso di ricavi o compensi nel limite di 65.000 euro.

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- viene reintrodotta il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio che non può eccedere 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall'imprenditore o dai suoi familiari;</li><li>- viene inibito il regime ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato);</li><li>- è previsto un regime premiale in caso di un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, in tal caso, infatti, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto a 4 anni;</li><li>- ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario.</li></ul>
Articolo 1, commi 693-694	<p><b>Rivalutazione terreni e partecipazioni</b></p> <p>Viene riproposta la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, agricoli ed edificabili, posseduti al 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva da versare entro il 30 giugno 2020 (in caso di rateazione la prima rata). L'aliquota dell'imposta sostitutiva è unificata, prevedendola in misura pari all'11% sia per le partecipazioni in società non quotate, sia per i terreni.</p>
Articolo 1, comma 695	<p><b>Imposta sostitutiva cessione immobili nel quinquennio</b></p> <p>Sale al 26% l'imposta sostitutiva dell'Irpef applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni. L'imposta si applica all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), Tuir.</p>
Articolo 1, commi 696-704	<p><b>Rivalutazione beni di impresa</b></p> <p>Viene reintrodotta la possibilità per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- società di capitali;</li><li>- cooperative;</li><li>- trust; e</li><li>- altri enti pubblici e privati che</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1. esercitano attività commerciali;</li><li>2. sono residenti nel territorio dello Stato;</li><li>3. non adottano gli Ias nella redazione del bilancio</li></ol> <p>di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.</p>



STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.</p> <p>Si applicabilità, in quanto compatibili, gli articoli 11, 13, 14 e 15, L. 342/2000 e i relativi decreti attuativi.</p>
Articolo 1, commi 710 e 711	<p><b>Modifiche soggettività Ivie e Ivafe</b></p> <p>Per effetto delle modificazioni apportate all'articolo 19, D.L. 201/2011, a decorrere dal 2020, soggetti passivi sono anche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- enti non commerciali;</li><li>- società semplici, Snc e Sas</li></ul> <p>residenti in Italia, tenute agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività di cui all'articolo 4, D.L. 167/1990.</p> <p>Nei casi di esonero dagli obblighi di dichiarazione previsti dall'articolo 3, D.L. 167/1990, gli intermediari devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all'amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta.</p> <p>Infine, è previsto che, in riferimento all'Ivafe, per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.</p>
Articolo 1, commi 738-783	<p><b>Unificazione Imu-Tasi</b></p> <p>A decorrere dal 2020, viene abolita la Iuc, con l'eccezione della Tari, e viene rimodulata l'Imu.</p> <p><i>Ambito di applicazione</i></p> <p>L'Imu si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per il Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva. In particolare, continua ad applicarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- l'Imis per la Provincia di Trento e</li><li>- l'Imi per la Provincia di Bolzano.</li></ul> <p><i>Presupposto impositivo</i></p> <p>Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, ad eccezione del possesso dell'abitazione principale o assimilata, che non costituisce presupposto, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.</p> <p><i>Definizioni</i></p> <p>Fabbricato – l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, purché accatastata unitariamente. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di</p>

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi

Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale

Dott. Alberto Livraghi

Dott. Commercialista – Revisore Legale

ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Abitazione principale - l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano per un solo immobile.

Pertinenza - quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Assimilazioni all'abitazione principale – si considerano tali, tra gli altri, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica, nonché la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice.

Area fabbricabile - l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Terreno agricolo - terreno iscritto in Catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Soggetti passivi

Soggetti passivi sono:

1. possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

- genitore assegnatario della casa familiare;

- concessionario di aree demaniali;

- locatario di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Base imponibile

Fabbricati iscritti in Catasto – si applica all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

# STUDIO LIVRAGHI

COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;  
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;  
d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;  
e. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;  
f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in Catasto - se interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, sulla base delle scritture contabili, applicando i coefficienti previsti da aggiornare con decreto Mef. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore.

Aree fabbricabili - valore venale al 1° gennaio dell'anno di imposizione ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d'anno.

Terreni agricoli – si applica al reddito dominicale, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

Riduzioni – la base imponibile è ridotta al 50% per:

- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle cosiddette di lusso, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

*Aliquote*

Le aliquote e i regolamenti per l'anno di riferimento, hanno efficacia a condizione che siano pubblicati sul sito informatico del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Abitazione principale di lusso - 0,5%. Il Comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Si applica la detrazione di 200 euro.

Fabbricati rurali strumentali - 0,1%. Il Comune può ridurla fino all'azzeramento.

Fabbricati beni merce – fino al 2021 0,1%. Il Comune può aumentarla fino allo 0,25% o diminuirla fino ad azzerarla. A decorrere dal 2022 sono esenti.

Terreni agricoli – 0,76%. I Comuni possono aumentarla fino all'1,06% o azzerarla.

Immobili D – 0,86%. I Comuni possono innalzarla all'1,06% o ridurla fino allo 0,76%.

Altre abitazioni – 0,86%. I Comuni possono innalzarla all'1,06% o azzerarla.

Abitazioni locatate a canone concordato – l'aliquota è abbattuta al 75%.

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p><i>Esenzioni e riduzioni</i></p> <p>Soni esenti da imposta i terreni agricoli:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e Iap iscritti alla previdenza agricola;</li><li>- ubicati nei comuni delle isole minori;</li><li>- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; e</li><li>- ricadenti in aree montane o di collina ex articolo 15, L. 984/1977 in base alla circolare 9/1993.</li></ul> <p>Sono inoltre esenti, tra gli altri:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- immobili classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9;</li><li>- fabbricati con destinazione a usi culturali ex articolo 5-bis, D.P.R. 601/1973;</li><li>- immobili posseduti e utilizzati dai soggetti no profit.</li></ul> <p><i>Versamenti</i></p> <p>Viene confermato il versamento in 2 rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.</p> <p>Per gli enti non commerciali, il versamento è previsto in 3 rate, con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito.</p> <p>Per le multiproprietà l'obbligo del versamento grava su chi amministra il bene.</p> <p>Per le parti comuni dell'edificio il versamento dell'imposta è effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.</p> <p>Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'obbligo è in capo al curatore o al commissario liquidatore.</p> <p><i>Dichiarazione</i></p> <p>I soggetti passivi, a eccezione degli enti non commerciali del Terzo settore, presentano la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le dichiarazioni presentate ai fini Imu e Tasi, in quanto compatibili, conservano la loro validità.</p> <p>Per gli enti non commerciali la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.</p> <p><i>Deducibilità Imu</i></p> <p>È deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo l'imposta relativa agli immobili strumentali.</p> <p>La deducibilità è:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- integrale a decorrere dal 2022;</li><li>- al 60% per il 2020 e il 2021; e</li><li>- al 50% per il 2019.</li></ul>
<a href="#">Articolo 4</a> , commi 3 e 4	<p><b>Estensione del regime del reverse charge Iva</b></p> <p>Viene esteso il regime del reverse charge Iva alle prestazioni di servizi diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), dell'articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972, effettuate</p>

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma.</p> <p>Tale previsione non si estende alle operazioni effettuate nei confronti di P.A. e altri enti e società di cui all'articolo 17-ter, e alle agenzie per il lavoro.</p> <p>L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione da parte della UE.</p>
Articolo 10-bis	<p><b>Estensione del ravvedimento operoso</b></p> <p>Per effetto dell'abrogazione del comma 1-bis nell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, viene esteso l'istituto del ravvedimento operoso "lungo" (quindi anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione, ovvero di un anno dalla scadenza di versamento) anche ai tributi regionali e locali, con conseguente applicazione delle riduzioni delle sanzioni anche a detti tributi. Rimane invece vigente il divieto di ravvedimento per tali tributi a decorrere dalla conoscenza di avvio di pratiche di controllo o notifica di atti di accertamento.</p>
<a href="#">Articolo 18</a>	<p><b>Limiti all'utilizzo del contante</b></p> <p>Viene ridotto il limite all'utilizzo del contante nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021: 2.000 euro;</li><li>- a decorrere dal 1° gennaio 2022: 1.000 euro.</li></ul> <p>Vengono, inoltre, in coerenza adeguati i minimi edittali delle sanzioni.</p>
Articoli <a href="#">19</a> e <a href="#">20</a>	<p><b>Lotteria nazionale degli scontrini</b></p> <p>Viene posticipata al 1° luglio 2020 l'entrata in vigore della c.d. Lotteria degli scontrini.</p> <p>Ai fini della partecipazione non sarà più necessario comunicare all'esercente il proprio codice fiscale ma verrà utilizzato il codice lotteria rilasciato dal portale Lotteria accessibile dal sito internet dell'Agenzia delle entrate; l'esercente provvederà alla trasmissione dei dati.</p> <p>Viene prevista l'esenzione integrale da imposizione, per i premi relativi alla lotteria sugli scontrini.</p> <p>Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, vengono previsti ulteriori premi speciali per un ammontare annuo complessivo non superiore a 45 milioni di euro, oltre che premi per gli esercenti che certifichino le operazioni mediante fattura elettronica.</p> <p>Se, al momento dell'acquisto, l'esercente si rifiuta di rilevare il codice lotteria, il consumatore può segnalarlo nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate; il dato sarà utilizzato ai fini della attribuzione del grado di rischio fiscale del soggetto.</p>
<a href="#">Articolo 22</a>	<p><b>Credito di imposta su commissioni pagamenti elettronici</b></p> <p>Viene introdotto un credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, in misura pari al 30% delle commissioni loro addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, nonché altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.</p>

STUDIO  
**LIVRAGHI**  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Rag. Aurelio Livraghi  
Rag. Commercialista – Tributarista – Revisore Legale  
Dott. Alberto Livraghi  
Dott. Commercialista – Revisore Legale

	<p>Il credito spetta per le commissioni su operazioni rese dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al comma 1 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni a decorrere dal 27 ottobre 2019, sono definiti termini, modalità e contenuto delle comunicazioni.</p> <p>L'agevolazione è soggetta alle regole sul de minimis.</p> <p>Viene, da ultimo, previsto che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti tali sistemi di pagamento, provvedono a inviare agli stessi il riepilogo delle commissioni versate mese per mese.</p>
<a href="#">Articolo 32</a>	<p><b>Iva scuole guida</b></p> <p>Viene modificato, in recepimento di quanto previsto con la sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-449/17, l'articolo 10, comma 1, n. 20), D.P.R. 633/1972 stabilendo che l'esenzione da Iva non è generalizzata a tutte le prestazioni didattiche ma solamente a quelle di insegnamento scolastico o universitario.</p> <p>A tal fine, non si considera tale l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. Al contrario, rientrano nell'esenzione gli insegnamenti per le altre patenti in quanto preordinate all'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>Viene, inoltre, previsto, che sono fatti salvi tutti i comportamenti adottati anteriormente all'entrata in vigore della disposizione, fissata al 1° gennaio 2020.</p> <p>Infine, viene disciplinata la certificazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni didattiche delle autoscuole prevedendone l'obbligo a decorrere sempre dal 1° gennaio 2020. In ragione delle possibili tempistiche di adeguamento è introdotto un periodo transitorio fino al 30 giugno 2020 nel quale le autoscuole possono procedere alla certificazione a mezzo di ricevuta fiscale.</p>
<a href="#">Articolo 37,</a> comma 1	<p><b>Riapertura rottamazione</b></p> <p>Vengono riaperti i termini per poter fruire della c.d. rottamazione delle cartelle, posticipando l'originaria scadenza di versamento del 31 luglio 2019 al 30 novembre 2019.</p>

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Dott. Alberto Livraghi